

Allegato A)



Comune di Collesalveti

Provincia di Livorno

Regolamento per il funzionamento dei

CONSIGLI DI FRAZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero n..... data

Sommario

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Principi e Finalità	3
Art. 3 – Articolazione territoriale dei Consigli di Frazione	3
Art. 5 – Funzioni Propositive	4
Art. 6 – Funzioni Conoscitive e di Informazione	4
Art. 7 – Composizione dei Consigli di frazione	4
Art. 8 – Costituzione e nomina dei Consigli di frazione	5
Art. 9 – Commissione di valutazione	7
Art. 10 – Decadenza e surrogazioni	7
Art. 11 – Durata	8
Art. 12 – Organizzazione e funzionamento	8
Art. 13 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale	9
Art. 14 – Sede dei Consigli di Frazione	10
Art. 15 - Utilizzo dei locali dei Consigli di frazione	10
Art. 16 – Comunicazione esterna	11
Art. 17 – Entrata in vigore	11

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento e le competenze dei Consigli di Frazione (CDF).

Art. 2 – Principi e Finalità

1. Il Comune di Collesalveti, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 49 dello Statuto Comunale, istituisce i CDF quali organismi di partecipazione popolare di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, al fine di:
 - Favorire la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità;
 - Consolidare e diffondere il principio di solidarietà ed ogni altro fattore di aggregazione sociale;
 - Promuovere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la partecipazione attiva dei cittadini ad iniziative e progetti da gestire autonomamente;
2. I CDF sono organismi di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, privi di personalità giuridica. Essi esercitano, nell'interesse della Comunità di riferimento e nel rispetto del proprio ambito territoriale, funzioni consultive, propositive, conoscitive e di informazione della cittadinanza della frazione, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Attuano, altresì, iniziative di promozione e crescita della partecipazione.

Art. 3 – Articolazione territoriale dei Consigli di Frazione

1. In relazione alla suddivisione territoriale del Comune i CDF sono articolati territorialmente come segue:
 - Consiglio di Frazione di Collesalveti;
 - Consiglio di Frazione delle Colline (composto dalle frazioni di: Castell'Anselmo, Colognole, Parrana San Giusto e Parrana San Martino);
 - Consiglio di Frazione di Guasticce;
 - Consiglio di Frazione di Nugola;
 - Consiglio di Frazione di Stagno;
 - Consiglio di Frazione di Vicarello;
2. Per ogni CDF viene nominato dal sindaco un "Delegato per il CDF", scelto tra gli assessori o i consiglieri comunali, che raccorda l'attività del CDF con quella dell'Amministrazione Comunale. Partecipa alle assemblee del CDF senza diritto di voto e può chiedere di mettere a verbale ogni suo intervento nel CDF.

3. Art. 4 – Funzioni consultive

1. I Consigli di Frazione esprimono, qualora venga espressamente richiesto dal Comune, il loro parere consultivo e non vincolante, sulle seguenti materie:
 - Elenco annuale e programma triennale dei lavori pubblici;
 - Strumenti di pianificazione urbanistica;
 - Progetti di opere pubbliche riguardanti la frazione;
 - Modalità di gestione dei servizi comunali con ricadute sul territorio della frazione;
1. Il parere deve essere reso entro 10 giorni dalla richiesta;

2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere pareri ai CDF circa provvedimenti specifici.

Art. 5 – Funzioni Propositive

1. I Consigli di Frazione hanno facoltà di presentare all'Amministrazione Comunale proposte nelle materie di competenza del Comune su questioni di interesse specifico della comunità rappresentata, anche attraverso l'utilizzo di petizioni;
2. Sulla base delle proposte presentate, l'Amministrazione Comunale si esprimerà in merito, con facoltà di presentare piani di intervento da relazionare ai Consigli di Frazione, in merito alle scelte effettuate ed alle priorità assegnate;
3. Ogni CDF può organizzare dei gruppi di lavoro tematici su questioni di specificità della frazione coinvolgendo associazioni e cittadini della frazione;
4. I Consigli di Frazione possono adottare iniziative di promozione e crescita della partecipazione ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi, previo confronto con l'Amministrazione comunale;
5. I Consigli di Frazione possono, nello spirito della sussidiarietà orizzontale, promuovere progetti e interventi nella frazione da realizzare e gestire mediante l'autonoma iniziativa dei cittadini, senza aggravio del bilancio comunale. I Consigli di Frazione collaborano insieme all'Amministrazione Comunale all'individuazione di progetti di Cittadinanza Attiva;
6. I Consigli di Frazione collaborano con l'Amministrazione Comunale nella definizione delle linee generali di gestione dei servizi comunali mediante la formulazione di appositi programmi e/o proposte, promuovendo e coordinando anche iniziative culturali, sportive, e ricreative per il perseguimento dei fini "generali" del Comune;
7. I Consigli di Frazione collaborano con l'Amministrazione Comunale nella definizione del calendario degli eventi della frazione;
8. Le risorse per il finanziamento dei piani di intervento di cui al comma 2 sono quelle stanziare per gli interventi sul territorio comunale, negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 6 – Funzioni Conoscitive e di Informazione

1. Il Consiglio di Frazione si pone come utile strumento di collegamento e di impulso tra i cittadini della frazione e l'Amministrazione comunale, avente la finalità di veicolare le esigenze e i fabbisogni dei cittadini presenti nelle frazioni di riferimento, presso l'Amministrazione stessa, rappresentando un biunivoco canale di comunicazione privilegiato per le informazioni riguardanti la frazione di competenza.
2. I Consigli di frazione sono inoltre interlocutori principali del dialogo e coordinamento tra le realtà associative della frazione.

Art. 7 – Composizione dei Consigli di frazione

1. La nomina dei Consigli di Frazione avviene una sola volta nel corso della legislatura o nel caso in cui un Consiglio decada;
2. Il "Consiglio di Frazione delle Colline" (Parrana S. Martino, Castell'Anselmo, Colognole e Parrana San Giusto) può essere composto da un numero massimo di 9 consiglieri ed un numero minimo di 5. Al fine di garantire la rappresentanza di ogni frazione dovrà essere costituito da:
 - n. 3 consiglieri per la frazione di Parrana San Martino;
 - n. 3 consiglieri per la frazione di Castell'Anselmo;

- n. 3 consiglieri per le frazioni di Colognole a Parrana San Giusto;
3. Tutti gli altri Consigli di Frazione possono essere composti da un numero massimo di 7 consiglieri ed un numero minimo di 3.
 4. Non possono presentare la propria candidatura come Consiglieri di frazione:
 - I consiglieri e gli assessori comunali;
 - I consiglieri e gli assessori provinciali;
 - I consiglieri e gli assessori regionali;
 - I parlamentari;
 - I dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Collesalvetti;
 - I componenti della Commissione di valutazione disciplinato dall'art.10 di questo regolamento;
 5. Possono presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere di frazione tutti i cittadini residenti anagraficamente nel territorio comunale, che alla data di emissione del bando di evidenza pubblica per la costituzione dei CDF:
 - Abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - Siano residenti nella frazione o che svolgano la propria attività lavorativa (o di altro genere) in modo continuativo nella frazione;
 6. Sull'accettazione delle candidature di cittadini non residenti in una frazione si esprime a maggioranza assoluta la Commissione di valutazione disciplinata all'art.9;
 7. La modulistica necessaria per la candidatura alla carica di Consigliere di frazione sarà fornita dal Comune.

Art. 8 – Costituzione e nomina dei Consigli di frazione

1. Per la costituzione dei Consigli di frazione l'Amministrazione Comunale emette un bando ad evidenza pubblica;
2. Le candidature, obbligatoriamente accompagnate da curriculum vitae, saranno esaminate da una Commissione di valutazione, nominata dal Sindaco e disciplinata dall'articolo 10 del presente regolamento;
3. La Commissione di valutazione esaminerà i curricula pervenuti in base ai criteri contenuti nel comma successivo del presente articolo;
4. Per la costituzione dei Consigli di frazione si terrà conto prioritariamente delle voci elencate di seguito, a cui verranno assegnati i punteggi indicati. Per il riconoscimento dei meriti e l'attribuzione dei relativi punteggi di cui alle voci b), c), e), deve essere prodotta dal candidato la relativa documentazione tramite autodichiarazione, da allegarsi alla domanda al momento della presentazione della stessa insieme ad eventuali documenti attestanti la veridicità dei meriti dichiarati;
 - A. Residenza anagrafica del candidato:
 - Residenza nel territorio del Comune di Collesalvetti: 2 punti;
 - Residenza nel territorio del Consiglio di frazione per il quale si esprime la candidatura: 3 punti aggiuntivi al punto precedente.
 - B. Partecipazione alla vita associativa della frazione di riferimento:
 - Iscrizione ad almeno un'associazione attiva sulla frazione iscritta all'albo comunale: 2punti;
 - C. Ambito lavorativo e sociale del candidato nella frazione di riferimento:
 - Impiego in un ambito lavorativo della frazione di riferimento: 1 punto;
 - Figli frequentanti le scuole della frazione: 1 punto;
 - D. Età anagrafica:
 - Età compresa tra sedici e trenta anni (compiuti al momento della domanda): 2 punti;

- E. Incarichi precedenti in ambito locale eventualmente ricoperti dal candidato:
- Un solo mandato come consigliere di frazione: 2 punti;
 - Due mandati o più come consigliere di frazione: 0 punti;
 - Essere stato Consigliere Comunale e non aver mai svolto un mandato come consigliere di frazione: 2 punti;
 - Essere o essere stato membro della Commissione Pari opportunità del Comune di Collesalveti e non aver mai svolto un mandato come consigliere di frazione: 2 punti;
- F. Specializzazione o percorso di studi o approfondimento sul tema della partecipazione:
- Tesi o corso: 2 punti;
 - Convegno o seminario: 1 punto;
 - Devono essere allegati alla domanda eventuali certificati che attestino quanto dichiarato;
- G. Particolare interesse e disposizione ad ottenere la nomina in base alle motivazioni scritte rilasciate dal candidato:
- Il punteggio attribuito varierà da 0 a 3 punti in base ai contenuti della relazione redatta dal candidato. La Commissione di valutazione assegnerà al candidato il proprio punteggio, risultante dalla media dei punteggi dei singoli componenti.
5. Ad ogni candidato verrà assegnato un punteggio ulteriore in base al numero di firme allegate alla presentazione della candidatura stessa. Il modulo per la raccolta firme sarà fornito dal Comune. Il numero delle firme varia in base agli abitanti anagraficamente residenti della frazione per ogni Consiglio di frazione. Possono firmare, per la candidatura del Consiglio di Frazione, tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data di termine per la presentazione delle candidature, e che siano residenti nella frazione alla data di termine per la presentazione delle candidature. Ogni cittadino può sottoscrivere un'unica candidatura. Il criterio di scelta per convalidare la firma in caso di doppia sottoscrizione sarà quello temporale, in base alla data e orario di presentazione della candidatura stessa. Non presentare firme non esclude comunque dalla presentazione della candidatura;
- a) Fino a 1000 abitanti:
 - 15 firme equivalgono ad 1 punto assegnato
 - 30 firme equivalgono a 2 punti assegnati
 - 45 firme equivalgono a 3 punti assegnati
 - 60 firme equivalgono a 4 punti assegnati
 - b) Da 1001 a 2500 abitanti:
 - 30 firme equivalgono ad 1 punto assegnato
 - 60 firme equivalgono a 2 punti assegnati
 - 90 firme equivalgono a 3 punti assegnati
 - 120 firme equivalgono a 4 punti assegnati
 - c) Da 2501 a 4000 abitanti:
 - 45 firme equivalgono ad 1 punto assegnato
 - 90 firme equivalgono a 2 punti assegnati
 - 135 firme equivalgono a 3 punti assegnati
 - 180 firme equivalgono a 4 punti assegnati
 - d) Oltre 4000 abitanti:
 - 60 firme equivalgono ad 1 punto assegnato
 - 120 firme equivalgono a 2 punti assegnati
 - 180 firme equivalgono a 3 punti assegnati
 - 240 firme equivalgono a 4 punti assegnati
6. La Commissione di valutazione redige una graduatoria per ogni Consiglio di frazione stilata in base ai punteggi ottenuti dai singoli candidati, da proporre al Consiglio Comunale per la *Regolamento dei Consigli di Frazione del Comune di Collesalveti 6*

nomina dei componenti dei rispettivi Consigli di frazione. Nel redigere tale graduatoria. In caso di parità di punteggio viene nominato come membro del Consiglio di frazione il candidato che ha allegato più firme valide, in caso di firme equivalenti il candidato più giovane. Gli atti della Commissione di Valutazione saranno comunicati al Sindaco e al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle nomine;

7. Qualora il numero delle candidature presentate risulti inferiore rispetto al numero dei componenti da nominare i Consigli di frazione possono essere validamente costituiti solo se il numero dei componenti non risulti inferiore a 5 per il "Consiglio di frazione delle Colline" e 3 per gli altri Consigli di frazione, come disciplinato dall'art.8 comma 2 e comma 3;
8. La costituzione dei Consigli di Frazione è promossa attraverso una campagna informativa della durata di 20 giorni dalla pubblicazione del bando, tesa ad informare adeguatamente la cittadinanza in merito alla possibilità di presentare la propria candidatura per i Consigli di Frazione. Tale campagna informativa potrà svolgersi attraverso incontri e assemblee pubbliche ed utilizzare tutti gli strumenti di propaganda e pubblicità ritenuti opportuni.

Art. 9 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Sindaco e si riunisce una sola volta per esaminare le candidature, oppure in caso di nuova nomina del CDF, sciolto anticipatamente per i casi previsti dall'art.11;
2. Sono componenti della Commissione di valutazione, Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, 2 Consiglieri Comunali, uno in rappresentanza dello schieramento di maggioranza e uno in rappresentanza dello schieramento di minoranza, e un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale che avrà anche funzioni di verbalizzazione. Ai componenti della Commissione di valutazione si applicano le regole di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. A tal fine verrà acquisita apposita dichiarazione, da parte di tutti i componenti, nella prima riunione della Commissione stessa, prima di procedere all'esame delle candidature.

Art. 10 – Decadenza e surrogazioni

1. I componenti dei CDF decadono per dimissioni volontarie o per assenze ingiustificate dopo tre sedute consecutive; in tal caso la surroga viene disposta dal Presidente del Consiglio Comunale attingendo alla graduatoria di ogni Consiglio di frazione entro 20 giorni dalla decadenza;
2. Nel caso in cui il numero dei consiglieri sia inferiore alla soglia minima prevista dall'art.8, essendo esaurito il numero dei candidati esclusi della graduatoria, si procede allo scioglimento del Consiglio di Frazione. Lo scioglimento è dichiarato dal Presidente del Consiglio Comunale nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva al verificarsi delle condizioni che hanno determinato lo scioglimento stesso, sempre che le suddette condizioni di scioglimento permangano fino a tale data. In caso di scioglimento, il Consiglio di Frazione è rinnovato con le stesse procedure previste per la nomina;
3. Le dimissioni dovranno essere rassegnate dal Consigliere di Frazione in forma scritta, mediante la consegna di lettera in doppia copia sottoscritta in originale, da inviare al Presidente del proprio Consiglio di Frazione e al Presidente del Consiglio Comunale;
4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo da evidenziare al Presidente del CDF, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Frazione, decade. Il presidente del CDF verbalizza nella riunione relativa alla terza assenza la richiesta di decadenza che sarà ratificata entro 20 giorni dal Presidente del Consiglio Comunale che accerterà la sussistenza delle cause di decadenza, sentito il consigliere in questione;

5. Le surrogazioni dei membri del Consiglio di Frazione possono essere effettuate fino ad esaurimento della graduatoria. Qualora vengano meno le condizioni previste dal comma 4 dell'art. 8 il Presidente del Consiglio Comunale procede allo scioglimento del CDF entro 20 giorni. Le surrogazioni di membri del Consiglio di Frazione delle Colline (Parrana S. Martino, Castell'Anselmo, Parrana S. Giusto, Colognole), verranno effettuate scorrendo la graduatoria degli esclusi della frazione del dimissionario. (es: se il consigliere dimissionario è tra i candidati di Parrana S. Martino, verrà sostituito con il primo candidato della graduatoria degli esclusi di Parrana S. Martino, lo stesso si verificherà per le altre tre frazioni);
6. La Giunta comunale delibererà in merito ad un eventuale rinnovo del CDF se ritenuto opportuno.

Art. 11 – Durata

1. I CDF rimangono in carica fino a nuova nomina che dovrà avvenire entro sei mesi dalla prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale.

Art. 12 – Organizzazione e funzionamento

1. La prima riunione del Consiglio di frazione è convocata e presieduta dal "Delegato per la frazione". Deve essere convocata entro 20 giorni dalla nomina del CDF;
2. Ogni Consiglio di Frazione provvede nella prima riunione all'elezione mediante scrutinio segreto, di un Presidente e di un Vice Presidente con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti in prima convocazione o eventualmente a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, convocata secondo il primo comma di questo articolo. Il Vice Presidente, nel caso in cui il Presidente sia assente o sia impossibilitato a svolgere il suo ruolo, assume gli stessi compiti ed ha le medesime prerogative del suddetto;
3. Con mozione di sfiducia, presentata da almeno due terzi (arrotondati per eccesso) dei membri del Consiglio di Frazione, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Frazione sono, pur rimanendo membri del Consiglio stesso, rimossi dal loro incarico dal Presidente del Consiglio Comunale. Per la successiva riunione dei CDF vale quanto previsto dal comma 1 e 2 del presente articolo;
4. Il Presidente del CDF convoca il Consiglio, con periodicità e modalità approvate a maggioranza assoluta e verbalizzate nella prima riunione del CDF stesso; presiede il Consiglio; attribuisce le funzioni di segretario ad un membro del Consiglio di frazione per la redazione del verbale della seduta che deve essere sottoscritto dal Presidente del CDF, dal segretario e per presa visione dal "Delegato per la frazione" presente. Nel caso in cui almeno la metà più uno dei componenti lo richieda, il Presidente è tenuto a convocare la seduta del Consiglio di Frazione entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta;
5. Il verbale viene inviato, attraverso le modalità concordate nella prima seduta, a tutti i componenti entro 5 giorni lavorativi successiva alla seduta e pubblicato sul sito Internet del Comune a cura del "Delegato per la frazione". Ogni Consigliere può richiedere una integrazione o modifica del verbale della riunione precedente che va discussa nella prima riunione successiva;
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ciascun consigliere di frazione ha diritto a proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno della discussione del proprio Consiglio. Sarà, perciò, cura del Presidente redigere l'ordine del giorno tenendo conto di tutte le questioni proposte dai consiglieri, che saranno trattate nel corso della prima seduta utile del Consiglio di Frazione. La trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno dovrà concludersi con una votazione, a meno che quel punto non abbia carattere

- meramente informativo, al fine di rendere chiari ed inequivocabili gli indirizzi del CDF, anche ai fini della redazione del verbale;
7. Il verbale, redatto nel corso di ciascuna seduta, dopo essere stato approvato dal Consiglio di Frazione nella seduta successiva, è pubblicato nell'apposita sezione del sito internet del Comune, ed è trasmesso nei successivi quindici giorni dalla data della sua approvazione al Presidente del Consiglio Comunale;
 8. Tutti i verbali, trasmessi dai Consigli di Frazione sono raccolti e archiviati digitalmente presso l'Ufficio di Segreteria generale;
 9. I Consigli di Frazione che lo riterranno opportuno potranno istituire al loro interno Gruppi o Commissioni di lavoro che possono riunirsi, con finalità organizzative e preparatorie dei lavori del Consiglio, in momenti diversi rispetto alle convocazioni ufficiali delle sedute del consiglio di frazione stesso. Tali riunioni sono calendarizzate durante le sedute ufficiali in modo che tutti i Consiglieri ne siano a conoscenza;
 10. Il Presidente del "Consiglio di Frazione delle Colline" nomina al suo interno tre referenti relativamente alla frazione di Castell'Anselmo, di Parrana San Martino e di Colognole/Crocino/Parrana San Giusto, ogni referente deve essere scelto in base alla frazione di riferimento. I referenti possono, sentito il Presidente del "Consiglio di Frazione delle Colline", organizzare assemblee per la propria frazione di riferimento. Il ruolo di referente non è incompatibile con quello di Presidente del "Consiglio di frazione delle Colline";
 11. I Consigli di Frazioni coadiuvano il "Delegato per la frazione" all'individuazione e gestione di progetti di Cittadinanza Attiva (secondo il regolamento Comunale apposito) anche proponendo loro stessi progetti;
 12. Ogni CDF può dotarsi di un proprio logo di riconoscimento e dei canali di comunicazione interna tra i propri membri ritenuti più opportuni;

Art. 13 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. I Presidenti dei Consigli di Frazione, o loro delegati, su richiesta dei Presidenti delle diverse Commissioni Consiliari, possono partecipare con funzione propositiva e consultiva alle sedute delle Commissioni stesse, qualora si discutano al loro interno questioni rilevanti relative alle frazioni di appartenenza;
2. I verbali delle Commissioni nei quali sono contenute le istanze e/o le proposte formulate dai CDF sono trasmessi alla Giunta tramite l'Ufficio Segreteria generale, per le opportune valutazioni che saranno rese nel termine indicativo di 30 giorni;
3. Il Presidente del CDF, o i referenti previsti dal comma 10 dell'art.12, possono richiedere incontro con il Sindaco o Assessori che deve essere effettuato entro 15 giorni;
4. Il Consiglio di Frazione potrà utilizzare lo stemma del Comune di Collesalveti solo se preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, in seguito ad apposita richiesta scritta che ne specifichi l'utilizzo;
5. La carta intestata predisposta per i Consigli di Frazione può essere utilizzata dagli stessi solo nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e gli Uffici dell'Ente;
6. Gli Uffici Comunali referenti per i Consigli di Frazione sono:
 - L'Ufficio Patrimonio per gli aspetti legati ai locali ed alle eventuali locazioni di immobili da adibire a sede dei Consigli di Frazione;
 - L'Ufficio di Segreteria generale per ogni ulteriore richiesta;
7. L'Amministrazione Comunale vigila e controlla sull'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento da parte dei Consigli di Frazione nella loro collegialità e dei loro singoli componenti. Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione si riserva di prendere opportuni provvedimenti per ricondurre il Consiglio di Frazione o il singolo consigliere al rispetto del Regolamento stesso;

8. In caso di inadempienza delle previsioni regolamentari saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge; nel caso sia accertata una grave violazione delle previsioni regolamentari il Consiglio Comunale può disporre lo scioglimento del Consiglio di Frazione e la decadenza di un singolo consigliere.

Art. 14 – Sede dei Consigli di Frazione

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad individuare la sede di ogni CDF;
2. I Consigli di Frazione hanno sede:
 - In locali di proprietà o nella disponibilità del Comune nelle singole frazioni;
 - In locali individuati dal consiglio di Frazione nel caso di indisponibilità di locali comunali ovvero per particolari esigenze;
3. I locali messi a disposizione dei Consigli di Frazione come sede degli stessi, sono da considerarsi pubblici e, oltre ad ospitare le riunioni dei Consigli di Frazione e a consentire l'attività dei consigli medesimi, potranno essere utilizzati per la convocazione delle assemblee pubbliche delle frazioni, nonché per tutte le attività disciplinate al successivo art. 15.

Art. 15 - Utilizzo dei locali dei Consigli di frazione

1. Nei locali sedi dei Consigli di frazione è consentito svolgere, oltre all'attività specifica dei consigli e la convocazione delle assemblee pubbliche delle frazioni, anche eventi aperti al pubblico con finalità sociali e culturali, assemblee pubbliche, eventi privati come riunioni condominiali e ricevimenti, purché nel rispetto degli obiettivi preminenti individuati nello Statuto comunale e nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, anche se non specificatamente elencati nel presente regolamento;
2. Nei locali sedi di Consiglio di frazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività, aperta o chiusa al pubblico, contraria ai principi della Costituzione, alle Leggi, all'ordine pubblico e ai regolamenti comunali;
3. I locali suindicati possono essere concessi in utilizzo gratuito da parte del CDF, esclusivamente per lo svolgimento di riunioni, ai Gruppi consiliari, ad Associazioni iscritte all'albo comunale, ad Enti ed Associazioni no-profit;
4. Le Associazioni e gli Enti diversi da quelli indicati al comma 3, oppure gli stessi ma per utilizzi diversi dalla sola riunione, sono tenuti a versare all'Amministrazione Comunale la tariffa prevista per l'utilizzo, sulla base del tariffario approvato con apposita delibera di Giunta e vigente al momento della richiesta. L'attestazione di pagamento dovrà essere allegata al modulo di richiesta di cui al successivo comma
5. Qualunque soggetto diverso da quelli identificati nel comma 3 del presente articolo deve essere autorizzato all'utilizzo dei suddetti locali dall'Amministrazione comunale, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità dei locali medesimi rilasciata dal Presidente del Consiglio di Frazione cui gli stessi sono assegnati, presentando apposita richiesta almeno 15 giorni lavorativi prima della data di utilizzo. La richiesta, con allegato nulla osta del Presidente del Consiglio di Frazione cui sono assegnati i locali e attestazione di pagamento della tariffa vigente, deve essere presentata con apposito modulo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Collesalveti. L'Ufficio competente per materia istruirà l'atto autorizzatorio nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda e ne informerà il soggetto interessato sull'esito; le richieste saranno valutate secondo l'ordine di presentazione all'ente; in caso di più richieste d'uso per lo stesso giorno, sarà data priorità a chi non ha utilizzato o ha fatto minor uso dei locali nei due mesi precedenti;

6. L'atto di autorizzazione sarà trasmesso all'URP per il ritiro da parte del soggetto interessato. Il mancato ritiro della concessione comporta l'invio di segnalazione di occupazione non autorizzata alla polizia municipale;
7. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di prenotare i locali per esigenze proprie, avvisando in tempo utile il Presidente del Consiglio di Frazione competente;
8. In caso di richiesta per l'uso regolare e continuativo dei locali, il presidente del CDF informa l'Amministrazione comunale che valuterà l'opportunità di concederne l'utilizzo e/o concorderà la programmazione dell'uso scadenzato dei locali;
9. L'utilizzatore è tenuto a rispettare la capienza dei locali, a lasciare i locali puliti dopo l'uso, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati e risponde direttamente degli eventuali danni arrecati da lui stesso e/o dai partecipanti;
- ~~10.~~ Le chiavi dei locali sono consegnate all'utilizzatore dal Presidente del CDF dietro presentazione dell'atto di autorizzazione opportunamente rilasciato dall'Amministrazione Comunale, e riconsegnate al Presidente del CDF il primo giorno lavorativo utile successivo all'utilizzo. È vietato duplicare o prestare a soggetti privi di concessione le chiavi dei suddetti locali.
- ~~11.~~ In caso di mancata riconsegna delle chiavi e/o comprovato utilizzo non autorizzato dei locali saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge in caso di violazioni ai regolamenti comunali;
1. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'impossibilità per i trasgressori di ottenere una nuova autorizzazione per l'utilizzo di tali locali;

Art. 16 – Comunicazione esterna

1. I Presidenti dei CDF concordano con l'Assessore o Consigliere delegato per la frazione i canali di comunicazione esterna, anche comunali, da utilizzare per la promozione delle attività del CDF. Si intendono per canali di comunicazione quelli tradizionali, quelli social media e liste broadcasting;
2. L'utilizzo dei canali di comunicazione individuati a norma del co. 1 del presente articolo è effettuato senza aggravio di spesa per il bilancio dell'Ente.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore successivamente all'intervenuta pubblicazione all'albo pretorio on line della deliberazione consiliare di approvazione, nei modi previsti dalla legge;
2. Contemporaneamente all'entrata in vigore del presente atto regolamentare, vengono abrogati i seguenti regolamenti precedentemente approvati:
 - "Regolamento per l'uso della Sala riunioni di Stagno sulla base della convenzione esistente di cui all'atto consiliare n. 78 del 12.3.1987" – approvato con atto del Consiglio Comunale n. 132 del 25.05.1989;
 - "Regolamento per il funzionamento dei Consigli di Frazione" – approvato con atto del Consiglio Comunale n. 63 del 13.9.2018.